



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO : Impianto idroelettrico sul torrente Fraina in Comune di Premana. Provvedimento di diniego dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 387 del 29/12/2003 (concernente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'approvazione del progetto ai sensi del D.P.R. 327/2001).

RICHIEDENTE : "Energia Futuro S.r.l." con sede Legale in Via Parravicini, 4 – SONDRIO (SO).

**IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV**

PREMESSO che con istanza pervenuta alla Provincia di Lecco, in data 27/06/2013 (prot. ingr. 00031167), il Legale Rappresentante della società "**Energia Futuro S.r.l.**" (di seguito anche la "Società") con sede Legale a Sondrio (SO) – Via Parravicini n.4 – C.F. e P.Iva 00896960143, ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul torrente Fraina in Comune di Premana, oggetto della Concessione di Derivazione rilasciata con Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco n.519 del 29/11/2012 (registro generale n. 54774 del 29/11/2012);

PREMESSO inoltre che con la medesima istanza la citata società ha chiesto che fosse istruita la procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente alle aree interessate dalla costruzione dell'impianto, ai sensi del DPR 327/2001 e per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere da eseguirsi;

VISTO il Provvedimento n. 519 del 29/11/2012 (registro generale n.54774 del 29/11/2012) del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Lecco, con il quale è stata rilasciata alla Energia Futuro S.r.l. la Concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal Torrente Fraina in Comune di Premana;

VISTO il Decreto n. 657 di esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato da Regione Lombardia in data 27/01/2011 (identificativo atto n. 5);

VISTE le seguenti comunicazioni relative all'avvio del procedimento:

- la nota n.0033609 del 12/07/2013 con la quale la Provincia di Lecco ha dato avvio al procedimento istruttorio richiedendo alla Società integrazioni sulla base delle indicazioni contenute nelle "*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*", approvate con D.G.R. 18 aprile 2012 n.3298, e sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento;
- la comunicazione pervenuta dalla Società in data 10/09/2013 (prot. Provincia 00041547), in riscontro alla predetta richiesta di integrazioni;

•



- l'ulteriore richiesta di chiarimenti del 25.09.2013 (prot. Provincia 44002), con conferma di sospensione del procedimento, inoltrata dalla Provincia alla Società a seguito della valutazione delle prime integrazioni trasmesse;
- la conseguente nota di riscontro pervenuta in data 06.11.2013 (prot. provincia 00051647);

VISTA la comunicazione n.59286 del 17.12.2013 con la quale la Provincia, dopo aver dato seguito agli adempimenti in merito alle comunicazioni di avvio del procedimento previste dal D.P.R. 327/2001, ha indetto apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ha convocato la prima seduta per il giorno 23.01.2014, successivamente posticipata al giorno 04.02.2014 (con nota n. 137 del 02.01.2014) a seguito di formale richiesta del Comune di Premana;

VISTA la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla Società Energia Futuro S.r.l. in data 03.02.2014 (prot. provincia n.5462) al fine di valutare l'opportunità di modifiche progettuali anche alla luce degli aggiornamenti normativi nel frattempo intercorsi; richiesta che veniva accolta dalla Provincia con nota n.5506 del 03.02.2014 con contestuale annullamento della convocazione della Conferenza di Servizi;

RICHIAMATA la successiva comunicazione della Società Energia Futuro pervenuta in data 18.06.2015 (prot. 28751), con successivo aggiornamento del 20.07.2015 (prot. prov.34372), con la quale è stata richiesta - a distanza di oltre un anno dalla sua sospensione - la riattivazione del procedimento trasmettendo contestualmente il progetto revisionato;

VISTA la comunicazione n.36305 del 31.07.2015 con la quale la Provincia, a seguito della richiesta di riattivazione del procedimento, ha indetto una nuova Conferenza di Servizi convocando la prima riunione per il giorno 08.09.2015, successivamente rinviata, con nota n.37887 del 11.08.2015, al giorno 07.10.2015 a seguito di formale richiesta del Comune di Premana, previo aggiornamento delle comunicazioni e pubblicazioni ai sensi del D.P.R. 327/2001 e previe pubblicazioni ai sensi dell'art.26 del Regolamento Regionale 02/2006 per le varianti non sostanziali alla concessione vigente;

VISTI gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi del 07.10.2015 conclusasi, come da verbale agli atti, con parere sospensivo in attesa di acquisire la documentazione integrativa richiesta dagli enti convocati;

PRESO ATTO della successiva avvenuta trasmissione, in più fasi (prot. 2718 del 20.01.2016, 11102 del 01.03.2016 e 11638 del 03.03.2016 per la revisione del piano particellare), della documentazione integrativa da parte della società Energia Futuro, che a tal fine aveva precedentemente richiesto e ottenuto proroga dei termini stabiliti in Conferenza per la consegna delle integrazioni (nota di richiesta proroga del 22.12.2015 – prot. n.59283);

VISTA la comunicazione n.12961 del 09.03.2016, con la quale la Provincia, a seguito della trasmissione delle integrazioni, ha convocato la seconda seduta della Conferenza per il giorno 08.04.2016, dopo aver provveduto ad aggiornare nuovamente le comunicazioni di cui al D.P.R. 327/2001 per i soggetti proprietari dei mappali interessati dalle variazioni del piano particellare;

VISTI i pareri espressi dagli Enti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 08.04.2016, come da verbale agli atti, alla luce dei quali la società Energia Futuro ha richiesto una nuova sospensione del procedimento per un termine congruo per la produzione di controdeduzioni e ulteriori chiarimenti; sospensione che veniva accordata per i successivi 90 giorni;

EVIDENZIATO inoltre che nel corso della seduta del 08.04.2016 la Conferenza di Servizi ha evidenziato che il rilascio dell'eventuale provvedimento autorizzativo risultava comunque subordinato all'acquisizione dello sgravio del vincolo di uso civico, rilasciato dall'Ente competente, per i mappali interessati dall'intervento;

VISTA la documentazione (controdeduzioni, integrazioni e chiarimenti) prodotta in data 05.08.2016 (prot. Provincia 38024) dalla società Energia Futuro, in riscontro a quanto emerso nella seduta della Conferenza di Servizi del 08.04.2016, dopo aver formalmente richiesto e ottenuto proroga dei termini stabiliti per la consegna;

VISTA la successiva nota n.40839 del 02.09.2016 con la quale la Provincia, oltre a rilevare la mancata trasmissione di una relazione da parte della Società (doc.A.01.d), evidenziava di non

poter concludere il procedimento in corso anche in quanto il Comune non aveva ancora provveduto a definire lo sgravio dei beni gravati da uso civico interessati dall'impianto.

PRESO ATTO che, al termine di un confronto con il Comune di Premana e a seguito dell'istruttoria condotta da Regione Lombardia (conclusasi positivamente con comunicazione regionale agli atti della Provincia al numero 45209 del 05.07.2019) in merito alla suddetta richiesta di sgravio degli usi civici inoltrata dal Comune di Premana, la medesima Società, con comunicazione del 25.07.2019 (prot. Provincia 52655), perfezionata in data 18.09.2019 e in data 11.11.2019 (prot. prov.75181), ha presentato gli elaborati progettuali rivisitati contenenti alcuni aggiornamenti tra cui l'individuazione di una nuova ubicazione dell'edificio centrale compatibile con le condizioni di dissesto segnalate nel PGT;

VISTA la comunicazione n.81840 del 05.12.2019, con la quale la Provincia ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 10.01.2020, dopo aver provveduto ad aggiornare ancora una volta le comunicazioni di cui al D.P.R. 327/2001 per le porzioni di terreni interessate dalle modifiche progettuali (terreni comunali) proposte dalla Società e dopo aver predisposto le pubblicazioni ex art.26 del R.R.02/2006 in merito alle varianti non sostanziali di concessione;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 10.01.2020 come da verbale agli atti, vincolato al rispetto delle prescrizioni / aggiornamenti segnalati dagli Enti invitati in Conferenza;

VISTO il parere favorevole condizionato trasmesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, acquisito al protocollo in data 13.01.2020 (prot. Prov. 1813);

VISTO il Decreto n.76 del 09.01.2020 di sgravio dall'uso civico e autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso rilasciato da Regione Lombardia e preannunciato in Conferenza;

VISTI gli ulteriori elaborati trasmessi dalla Società Energia Futuro S.r.l. in data 16.03.2020 (prot. Provincia 18412) e in data 25.03.2020 (prot. prov.19881) in riscontro alle prescrizioni / modifiche progettuali richieste in sede di Conferenza e dalla Soprintendenza;

VISTA la conferma dei pareri favorevoli già espressi in conferenza da Comune di Premana (prot. prov.21234 del 03.04.2020), Regione Lombardia (prot. prov.21196 del 03.04.2020), Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (prot. 7306 del 15.04.2020), Comunità Montana Valsassina (prot. prov.20370 del 30.03.2020) a seguito dell'inoltro degli elaborati trasmessi da Energia Futuro e visto che nei termini assegnati dalla Provincia non risultano pervenuti ulteriori valutazioni di altri Enti;

VISTE le osservazioni trasmesse da parte del proprietario dei mappali 10094 e 10097 pervenute in data 31.12.2013 (prot.60922), recepite già con la prima revisione del progetto;

VISTE le osservazioni inoltrate nel corso del procedimento e in particolare:

- osservazioni di Legambiente e dal Comitato di Premana "Salviamo i nostri Torrenti " in data 02.10.2015 (prot.45284), 07.04.2016 (prot.17865) nonché da un gruppo di cittadini del Comune di Premana in data 07.04.2016 (prot. provincia 17868);
- osservazioni di Legambiente, WWF, Comitato di Premana "Salviamo i nostri torrenti" e Associazione compagnia Alpe Rasga in data 04.08.2017 (prot. Provincia n.47408);
- osservazioni dell'Avv. Brambilla in nome e per conto della Associazione Alpe Rasga inoltrate in data 09.01.2020 (prot. prov. 992 e 998) e in data 04.05.2020 (prot. prov.25548);

RITENUTO che sia stato fornito riscontro alle osservazioni di cui al punto precedente mediante gli approfondimenti progettuali trasmessi dalla ditta, mediante le valutazioni espresse dagli Enti in sede di conferenza oltre che le comunicazioni della Provincia n. 55065 del 21.09.2017 e n.30764 del 08.06.2020;

VISTE le seguenti ulteriori osservazioni / comunicazioni pervenute a seguito della terza seduta della Conferenza di Servizi:

- diffida trasmessa dall'Avv. Brambilla, a nome e per conto dell'Associazione Alpe Rasga, in data 13.05.2020 (prot. Prov. 26791) con invito a procedere all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione;
- richiesta di archiviazione dell'istanza di autorizzazione trasmessa in data 22.05.2020 (prot. Prov.28355) da parte di Legambiente Circolo Lario Sponda Orientale;
- diffida trasmessa da parte di WWF Lecco pervenuta in data 25.05.2020 (prot. Provincia 28703);

EVIDENZIATA e richiamata la comunicazione pervenuta in data 10.03.2020 (prot.17642) con la quale ARPA Lombardia ha trasmesso alla Provincia di Lecco il proprio parere, formulato a seguito di autonoma richiesta della società Energia Futuro, con cui l'impianto idroelettrico in esame è stato giudicato "non conforme" ai fini dell'ottenimento da parte della Società Energia Futuro degli incentivi per fonti rinnovabili ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019 (recante misure in materia di "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione");

CONSIDERATO che alla luce della comunicazione trasmessa da ARPA la Provincia ha provveduto, con nota n.25155 del 30.04.2020, a richiedere alla Società Energia Futuro chiarimenti in ordine alla sostenibilità economico finanziaria dell'intervento in progetto;

RICHIAMATA la comunicazione del 19.06.2020 (pervenuta in data 22.06.2020 prot. Provincia 33104) con cui la società Energia Futuro in riscontro alla richiesta di chiarimenti ha ribadito l'impossibilità di accedere alle tariffe incentivanti e ha prodotto un business plan dell'impianto, illustrando che, stante il mancato accesso alle agevolazioni "l'iniziativa comporterebbe, nei venti anni ipotizzati, una perdita di euro 562.246, onde il progetto non appare economicamente sostenibile" e in aggiunta la Società affermava di non essere "in grado di stabilire se, nei mesi a venire, il progetto potrà o meno accedere a ulteriori forme di incentivazione";

VISTA la nota n. 41395 del 06/08/2020, con la quale la Provincia di Lecco ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della l. n. 241/90, anche al fine di garantire un apposito contraddittorio endo-procedimentale, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ritenendo di non poter autorizzare la realizzazione di un impianto privo di sostenibilità economico finanziaria, in quanto ciò priverebbe l'Amministrazione delle necessarie garanzie sia in merito alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto con i relativi ripristini ambientali, sia e soprattutto in merito al successivo corretto, sicuro ed efficiente esercizio dell'impianto medesimo per l'intero periodo di concessione. In tale situazione, peraltro, il progetto non potrebbe assicurare alla collettività quei benefici (quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, il corretto sfruttamento della risorsa con corresponsione di canoni annuali, il versamento agli Enti dei sovracani previsti per legge, le misure di reinserimento e recupero ambientale al termine della concessione ...) che soli giustificano l'importante trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale;

VISTE le osservazioni trasmesse da Energia Futuro S.r.l. in data 14.08.2020 (prot. Provincia 42365) in riscontro al suindicato preavviso di diniego;

VALUTATE le osservazioni formulate da Energia Futuro S.r.l. con la citata nota di riscontro,

CONSIDERATO, in particolare, che:

- nelle proprie osservazioni la Società Energia Futuro ha ribadito l'impossibilità di accedere a forme di incentivazione, confermando quindi la mancanza delle condizioni di sostenibilità economico – finanziaria del progetto;
- la richiesta avanzata dalla Società di sospendere le determinazioni della Provincia fino al 15.12.2020 al fine di attendere un'eventuale mutazione favorevole della disciplina in materia di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, non risulta accoglibile tenuto conto della necessità di non dilatare oltremodo i tempi di conclusione del procedimento alla luce del lungo tempo ormai trascorso dalla data di presentazione dell'istanza e delle plurime proroghe e sospensioni del procedimento già concesse;
- nelle osservazioni presentate non sono stati forniti elementi di novità rispetto a quanto già considerato e precisato in sede di preavviso di diniego, le cui conclusioni, pertanto, meritano di essere ribadite e confermate;

CONSIDERATA la situazione economico finanziaria evidenziata dalla Società, devono confermarsi le argomentazioni rese in sede di preavviso di diniego, anche in ordine alla tutela ed al contemperamento di tutti gli interessi sottesi alla fattispecie in esame, con conseguenziale diniego dell'autorizzazione unica in oggetto;

RICHIAMATO il d.lgs. n. 152/06 e il d.lgs. n. 04/2008 e s.m.i.;

VISTI:

- gli articoli 28 e 43 della Legge Regionale n° 26 del 12/12/2003 che delegano alle Province le seguenti funzioni: rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi, rilascio di licenze di attingimento, rilascio di concessioni di derivazioni, e polizia delle acque relative alle funzioni citate;

- il T.U. n. 1775 del 11.12.1933 sulle acque e impianti elettrici;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006;
- il D.lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed in particolare l'articolo 12;
- il D.M. 10/09/2010 – "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.lgs. n. 267/2000;
- le Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) approvate con D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298, ed in particolare i punti 4.1, lett. l, n. 9 e 4.6 di tali linee guida;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- la Legge n. 241/1990, in particolare gli artt. 14 e ss.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 17/07/2020 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità ed Infrastrutture attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

1. STABILISCE

- 1.1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990.
- 1.2. di rigettare l'istanza di Autorizzazione Unica presentata da Energia Futuro S.r.l. in data 27/06/2013 (prot. ingr. 00031167) considerata l'assenza di sostenibilità economico finanziaria dell'intervento proposto, così come confermato dalla Società richiedente;

2. DISPONE

- 2.1 Di notificare il presente provvedimento alla società Energia Futuro S.r.l.;
- 2.2 Di comunicare la conclusione del Procedimento a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti e di pubblicare un estratto del presente provvedimento all'Albo della Provincia di Lecco e sul B.U.R.L.;
- 2.3 Di trasmettere copia del presente provvedimento a Regione Lombardia per l'inserimento dell'impianto nel Registro Regionale FER.

3. DA' ATTO

- 3.1. Che, a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg..

Lecco

IL DIRIGENTE DELLA D.O. IV
Ing. Dario Strambini